

DL 187/10 Sicurezza:licenziato dalla Camera dei Deputati il provvedimento passa all'esame del Senato

3 Dicembre 2010

L'Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 187/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" ([DDL 3857/C](#) - Relatore per la Commissione Affari Costituzionali l'On. Jole Santelli e per la Commissione Giustizia l'On. Francesco Paolo Sisto del Gruppo parlamentare PdL) con modifiche al testo del Governo, alcune delle quali richieste ed auspiccate dall'ANCE (si veda, al riguardo, la notizia su "Interventi ANCe" del 24 novembre 2010 n. 50).

Disposizioni interpretative e modificative dell'art. 3 della L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) sulla tracciabilità dei flussi finanziari

- Viene previsto che i 180 giorni per adeguare i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della L 136/2010 (7 settembre 2010), i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, decorrano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, anziché dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
- viene, altresì, chiarito che i suddetti contratti, ai sensi dell'art. 1374 c.c., devono intendersi automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010;
- con riferimento ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche e con riferimento all'eventuale "reintegro" di conti correnti dedicati utilizzati per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi e forniture, viene chiarito che il bonifico bancario o postale può essere sostituito anche da altri strumenti di incasso - oltre che di pagamento, come previsto nel testo originario, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- viene, inoltre, innalzato da 500 a 1.500 euro, il limite delle spese giornaliere per le quali possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa nonché viene chiarito che l'eventuale costituzione di un fondo cassa, cui attingere per le spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;
- con riferimento alla previsione dell'indicazione negli strumenti di pagamento del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), viene precisato che, in regime transitorio e sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle poste, il CUP può essere inserito nello spazio dedicato alla causale;
- viene, altresì eliminato l'automatismo della risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, con la previsione che il fatto costituisce causa di risoluzione del contratto;
- viene confermata la norma che chiarisce che l'espressione "filiera delle imprese" va riferita ai subappalti, come definiti dall'art. 118, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Disposizioni modificative dell'art. 6 della L.136/2010 in materia di sanzioni

- Al fine di un adeguamento formale del testo con le modifiche introdotte dal decreto legge in oggetto, viene disposto l'inserimento della causa di risoluzione del contratto, in luogo dell'applicazione della clausola risolutiva espressa, quale conseguenza ulteriore rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dal 2 al 10% del valore della transazione, prevista per le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- viene precisato che le transazioni relative a lavori, servizi e forniture debbano essere effettuate oltre

che mediante bonifico bancario o postale anche con altro strumento di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- viene, inoltre, previsto che la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Disposizioni in materia di sicurezza urbana (art. 9)

- Viene integrata la norma che modifica l'art. 20 della L. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) in materia di Sanzioni amministrative accessorie con cui si prevede l'applicazione, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (qualora sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta). Al riguardo, viene ulteriormente previsto che la suddetta sanzione non si applica, oltre che nel caso in cui la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa, anche quando in relazione alla violazione è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

Altre disposizioni riguardano misure per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per l'attuazione delle ordinanze dei sindaci di cui all'art. 54 ("Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale") del Testo unico degli Enti locali (D.Lgs 267/2000).

In corso d'esame, è stato, infine, presentato ed accolto dal Governo un **ordine del giorno** (n. 9 - primi firmatarigli On. Raffaello Vignali e Francesco Stradella del Gruppo parlamentare PdL), **con il quale si impegna il Governo ad istituire sin da subito un tavolo tecnico con le associazioni di categoria delle imprese**, in particolare di quelle micro e piccole, **al fine di monitorare l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti** contenute nella L. 136/2010 **e di individuare entro 6 mesi le eventuali criticità applicative** e l'impatto soprattutto per le imprese di piccola dimensione (si veda allegato).

Il decreto legge, che scade l'11 gennaio 2011, passa ora all'esame del Senato.

Per i precedenti si veda la notizia del 16 novembre 2010.

[3019-Testo dell'ordine del giorno n. 9.pdf](#)[Apri](#)